

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3847 del 03/07/2025
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta, Art. 208, comma 15 - Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi tramite mezzo mobile - Ditta: SICIM Spa
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4009 del 02/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tre LUGLIO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- la L.R. n. 3 del 21 aprile 1999 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- Decreto 28 giugno 2024, n. 127;
- Linee Guida SNPA 41/2022;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- la L.R. n. 5 del 1° giugno 2006;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n. 115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DD 389/2024 del 24/05/2024;

VISTO:

- che la domanda di nuova Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., acquisita da Arpae SAC di Parma al prot. PG/2024/204253 del 12/11/2024, pervenuta da parte della Ditta “SICIM S.p.a.” (cod. fisc. /P.IVA: 00143470342), con sede legale in Comune di Busseto, Via Consolatino superiore n.96/98 – 43011 (PR);
- che l’attività industriale consiste nell’impiego di un impianto mobile, costituito da vagli e frantumatori, da utilizzarsi per il recupero di rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione, e altri rifiuti inerti di origine minerale, stoccati presso cantieri propri o di terzi, ove saranno svolte le campagne di recupero di rifiuti non pericolosi; l’attività di frantumazione e vagliatura svolta è riconducibile all’operazione di recupero R5 (Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006) “Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche”;
- Gli impianti di frantumazione sono costituiti da:
 - N. 1 Frantoio RUBBLE MASTER RM90GO - motore diesel con potenza 194 kW a 1.800 giri/minuto;
 - N. 1 Frantoio LAURINI HAMMER 2.0. - motore diesel con potenza 328 kW a 2.100 giri/minuto.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC** aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Gli impianti di vagliatura sono composti da:

- N. 1 Vaglio LAURINI SUPERSCREEN VULCANO - motore diesel con potenza 105 kW a 2.200 giri/minuto;
- N. 1 Vaglio SCAIP SPD – 160 EVO - motore diesel con potenza 168 kW a 2.100 giri/minuto;
- trattasi di mezzi semoventi ma che necessitano di un trasporto speciale per essere trasportati da una sede all'altra;
- gli impianti di vagliatura potranno essere eventualmente impiegati, oltre che singolarmente, anche opzionalmente in successione al frantumatore per particolari situazioni in cui risulti necessaria una più precisa e miglior vagliatura del materiale precedentemente frantumato e privo delle frazioni non recuperabili;
- ricovero dei mezzi mobili, quando non utilizzati nelle campagne di recupero: Via Consolatice superiore n.96/98, Comune di Busseto (PR);
- la ditta chiede di poter recuperare i seguenti cod. EER di rifiuti: 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904, 010408, 010409, 120117, 200311;
- per un quantitativo massimo annuo pari a: 160.000 t/anno (da intendersi come potenzialità annua complessiva dell'utilizzo contemporaneo dei quattro mezzi mobili da autorizzare, oppure come potenzialità annua di trattamento nel caso di utilizzo di un singolo mezzo - potenzialmente anche riferiti interamente ad un unico cod. EER fra i rifiuti autorizzati).

RILEVATO:

- che Arpae SAC di Parma con prot. n. PG/2024/206491 del 14/11/2024 ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della L.241/90 e s.m.i.. contestualmente chiedendo alla Ditta documentazione a completamento dell'istanza presentata;
- che in data 21/11/2024 è stata acquisita al prot. Arpae n. PG/2024/210874 la documentazione a completamento trasmessa dalla Ditta SICIM S.p.a.;
- che Arpae SAC di Parma con prot. n. PG/2024/219091 del 03/12/2024 ha indetto e convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 208 comma 3 nonché ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., tenutasi in data 07/01/2025; entro i lavori della Conferenza di servizi si sono acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni del Comune di Busseto e di AUSL – Distretto di Fidenza; il Verbale della Conferenza costituisce l'Allegato 1, parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO:

- che Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, ha trasmesso la relazione tecnica per quanto di competenza, con nota prot. PG/2025/16942 del 28/01/2025; che costituisce l'Allegato 2, parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO che per la matrice emissioni in atmosfera:

la Ditta ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera nell'ambito dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e s.m.i.;

1. l'attività industriale consiste nella frantumazione di rifiuti speciali inerti non pericolosi (rifiuti da demolizione) da effettuare presso cantieri esterni, per un quantitativo massimo pari a 50.000 t/anno;
2. il trattamento di frantumazione sarà effettuato con impianto di frantumazione mobile Marca REV S.r.l. -

Modello UF68, n° matricola 10875;

3. la sede di stazionamento dell'impianto quando non è operativo è situata presso il sito di deposito di proprietà della ditta in Comune di Montechiarugolo (PR), Località Tortiano, Via Stanislao Solari n.76;
4. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
5. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
6. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i.;
7. è stato verificato che i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO, inoltre:

- risulta acquisita la Comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011, N.159 in cui si attesta che alla data del 24/06/2025 (con prot. PR_PRUTG_Ingresso_0042276_20250620) a carico della suindicata la Ditta "SICIM S.p.a." e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011;
- la Ditta "SICIM S.p.a." con nota del 11/03/2025 firmata dal procuratore speciale di SICIM Spa, acquisita al prot. n. PG/2025/47187 del 12/03/2025, ha dichiarato "... di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell'imposta di bollo... ai sensi del DPR 642/1972 e smi relativamente al procedimento telematico: "Rilascio dell'Autorizzazione unica di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/06 - impresa SICIM S.P.A."; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n. 01240492236478 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e smi;
- risultano assolte le spese istruttorie pari a 341,70 € (riduzione del 15% in virtù della Certificazione Uni En ISO 14001:2015) versate in data 19/11/2024, conformemente al tariffario Arpae voce 12.7.2.1 per il rilascio di nuova autorizzazione unica per impianti mobili di smaltimento e recupero rifiuti di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/06 s.m.i.;

RITENUTO CHE:

- che non si ravvisano motivi ostativi al rilascio della Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 conformemente alle disposizioni dello stesso D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

DETERMINA

DI RILASCIARE L'AUTORIZZAZIONE UNICA, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 del 3 aprile 2006 e s.m.i., alla ditta:

RAGIONE SOCIALE:	SICIM S.p.a.
SEDE LEGALE:	Via Consolatice superiore n.96/98 – 43011 Busseto (PR)

P.IVA – C.F.:	00143470342
LEGALE RAPPRESENTANTE:	generalità depositate agli atti
RESPONSABILE TECNICO:	generalità depositate agli atti
Ricovero del mezzo mobile quando non viene utilizzato nelle campagne di recupero:	Via Consolatice superiore n.96/98 – 43011 Busseto (PR)

per l'esercizio di attività di trattamento di recupero (**R5**) di rifiuti inerti per il successivo riutilizzo tramite i mezzi mobili così identificati:

IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE RUBBLE MASTER RM90GO

MARCA:	RUBBLE MASTER RM90GO
Matricola:	RM90GO!01-273; Matricola interna SICIM: FM007
Alimentazione motore:	Motore diesel John Deere (stage IIIA con numero di giri costante) 6 cilindri 194 kW a 1.800 giri/min
Specifiche:	Frantumatore ad urto RUBBLE MASTER HMH con 2 o 4 Martelli; vagliatura preliminare tramite griglia a barre, scarico del grano vagliato su nastro di scarico principale tramite scivolo di bypass integrato oppure su nastro di scarico laterale; separatore magnetico dotato di magnete con rotazione oraria e antioraria. In uscita è presente un sistema ad acqua nebulizzata per l'abbattimento delle emissioni diffuse caratterizzate dalla polvere generata dalla frantumazione

IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE LAURINI HAMMER 2.0

MARCA:	LAURINI HAMMER 2.0
Matricola:	101505KZ26; Matricola interna SICIM: FM005
Alimentazione motore:	Motore diesel CATERPILLAR C13 ACERT 440 Hp (328 kW) a 2.100 giri/min
Specifiche:	Mulino a martelli (30 martelli) azionato da due motori idraulici posti all'estremità dell'albero principale del rotore. Impianto dotato di tramoggia di carico e di convogliatore a catene con velocità regolabile. Il robusto carro cingolato lo rende idoneo a lavorare in pendenze ripide (<70%).

IMPIANTO DI VAGLIATURA SCAIP SPD 160 EVO

MARCA:	SCAIP SPD 160 EVO
Matricola:	PM-171; Matricola interna SICIM: VM021
Alimentazione motore:	Motore diesel CATERPILLAR C7.1 ACERT 225Hp (168 kW) a 2.100 giri/min
Specifiche:	Vaglio vibrante di tipo idrostatico

IMPIANTO DI VAGLIATURA LAURINI VULCANO

MARCA:	LAURINI VULCANO
Matricola:	110001AV08; Matricola interna SICIM: V05
Alimentazione motore:	NEF serie 67, alimentazione a gasolio, potenza 105kWA a 2200 giri/min,
Specifiche:	Vaglio vibrante

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Per la matrice recupero rifiuti:

DI STABILIRE:

che il trattamento è eseguito secondo i seguenti parametri:

Potenzialità massima di trattamento oraria:	450 t/ora (pari a circa 300 mc/ora)
Potenzialità giornaliera di trattamento:	2.700 t/giorno (pari a 1.800 mc/giorno)
Potenzialità annua di trattamento:	160.000 t/anno*

* da intendersi come potenzialità annua complessiva dell'utilizzo contemporaneo dei quattro mezzi mobili sopra elencati, oppure come potenzialità annua di trattamento nel caso di utilizzo di un singolo mezzo;

che potranno essere sottoposti a operazione di recupero "R5" esclusivamente i rifiuti sotto elencati:

Codice E.E.R.	Descrizione	Caratteristiche del prodotto ottenuto	Potenzialità annua di recupero (R5) (t/anno)
170101	cemento	Aggregato recuperato ai sensi del D.M. 127/2024 (scopi specifici previsti dall'Allegato 2 del D.M. 127/2024); marcatura CE ai sensi del Reg. 305/2011/EU del Parlamento e del Consiglio del 09 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da costruzione – CPR) del prodotto recuperato da inerti da demolizione ai sensi della UNI EN 13242:2002+A1:2007	160.000⁽¹⁾
170102	mattoni		
170103	mattonelle e ceramiche		
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106		
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301		
170504	terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503, <u>escluse quelle provenienti da siti contaminati sottoposte a procedimento di bonifica o da rifiuti interrati</u>		
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverse da quelle di cui alla voce 170507		
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903		
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407		
010409	scarti di sabbia e argilla		
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti da sabbie abrasive di scarto		

200301	rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione		
--------	---	--	--

⁽¹⁾ la potenzialità annua può essere esaurita potenzialmente anche da un solo o da una combinazione dei cod. EER di rifiuti autorizzati sopra elencati, fermo restando che come sommatoria dei rifiuti trattati in un anno non potrà essere superata la potenzialità massima annua di 160.000 t/anno.

Analogamente, la potenzialità annua di trattamento complessiva individuata (160.000 t/anno) è da intendersi come potenzialità annua complessiva dell'utilizzo contemporaneo dei quattro mezzi mobili da autorizzare, oppure come potenzialità annua di trattamento nel caso di utilizzo di un singolo mezzo.

- che la presente autorizzazione non deve essere considerata, né come un'approvazione progettuale, né come un'omologa degli impianti mobili;
- che il presente atto ha la validità di 10 anni e sino al 03/07/2035 e che la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 180 giorni prima della scadenza;
- che ai sensi dell'art. 3 dell'allegato A della Deliberazione della G.R. n° 1991 del 13/10/2003, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare, deve depositare presso Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma la garanzia finanziaria o appendice alla fideiussione già prestata, ai sensi delle indicazioni della Deliberazione Regionale n° 1991 del 13/10/2003, con indicazione degli estremi del presente atto, così come di seguito indicato:
 - beneficiario: Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna;
 - scadenza: 03/07/2037;
 - importo: € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00), fatte salve le riduzioni previste per le aziende certificate ISO 14001:2015 dalla Legge n. 1 del 24 gennaio 2011;
 - il riferimento al presente atto di autorizzazione;

che l'efficacia del presente atto resta comunque sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte di Arpae SAC Parma;

in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna (Arpae), la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata;

DI VINCOLARE l'autorizzazione al rispetto:

- di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
- delle vigenti norme di medicina del lavoro;
- delle vigenti norme antincendio;
- delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;
- della normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- della normativa in materia di inquinamento acustico;
- dalle norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro;
- di quanto indicato da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma nella relazione tecnica prot. n. PG/2025/16942 del 28/01/2025 (allegato 2, parte integrante del presente atto);

- di quanto indicato dagli Enti in sede di Conferenza di Servizi (Verbale, allegato 1, parte integrante del presente atto);

DI VINCOLARE altresì il presente atto, oltre che al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.152/2006 Parte Quarta, alle seguenti particolari prescrizioni:

1. è comunque fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;
2. l'impianto deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e per il personale addetto; gli addetti alle operazioni del mezzo mobile devono essere dotati dei mezzi operativi stabiliti dalle norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della presente autorizzazione deve essere disponibile presso l'impianto;
3. l'impianto non può essere utilizzato di notte o in situazioni di scarsa visibilità, se sprovvisto di impianto di illuminazione;
4. si dovrà garantire la delimitazione ed il controllo delle aree dedicate al trattamento ed al deposito dei rifiuti, al fine di impedire l'accesso agli estranei, la presenza di rifiuti non autorizzati e la dispersione incontrollata di rifiuti;
5. La Ditta è tenuta a verificare preventivamente la natura e la classificazione dei rifiuti, essendo tassativamente esclusa la possibilità di trattare rifiuti dissimili da quelli sopra elencati ed, in particolare, rifiuti pericolosi. Particolare attenzione dovrà essere posta ai rifiuti classificati con codici a specchio (contenenti la voce descrittiva "diversi da...") per i quali il gestore dell'impianto mobile dovrà acquisire dal detentore per ogni tipologia di rifiuto un rapporto di prova che ne evidenzia la non pericolosità;
6. dovrà essere mantenuta la separazione tra rifiuti appartenenti a tipologie diverse sia prima che dopo il trattamento;
7. i controlli analitici sulle tipologie e sulla qualità dei rifiuti devono essere eseguiti da laboratori qualificati. Il campionamento dovrà essere effettuato da personale tecnico abilitato; le determinazioni analitiche devono essere effettuate con metodi di analisi normati e ufficiali; il referto analitico dovrà riportare il giudizio e le metodiche utilizzate e ad esso dovrà essere sempre allegata copia del verbale di prelievo debitamente timbrata e firmata dal tecnico che lo ha effettuato. I referti analitici, con i relativi verbali di prelievo, devono essere conservati: durante la fase di gestione della singola campagna presso l'insediamento ove avviene il trattamento e all'ultimazione dell'intervento, presso la sede operativa della ditta, a disposizione dell'Autorità di controllo, cronologicamente ordinati e con indicato il riferimento alla corrispondente operazione indicata nel registro di carico/scarico;
8. I rifiuti oggetto del trattamento di recupero dovranno provenire da punti di deposito temporaneo o da attività di messa in riserva R13 (se preventivamente autorizzata), dove gli stessi dovranno essere distintamente separati dal detentore/produttore in funzione del loro codice EER già prima del loro recupero (R5);
9. l'attività di recupero dovrà essere sospesa in caso di vento con velocità superiore ai 5 m/s; in loco dovrà essere installato un anemometro per la verifica della velocità;
10. l'effettuazione dell'attività di recupero **R5**, che produce la **cessazione della qualifica di "rifiuto"** ("end of waste") del materiale ottenuto, è **subordinata al rispetto al rispetto dei criteri di cui all'Art. 3 del D.M. del 28 giugno 2024, n. 127 (DM 127/2024) nonché alle successive modifiche e integrazioni** qualora fossero apportate dal ministero (M.A.S.E.) in applicazione di quanto previsto dall'Art. 7 del medesimo decreto DM

127/2024, criteri in base ai quali i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale inclusi nella presente autorizzazione cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come “aggregato recuperato” se l’ “aggregato riciclato” o “artificiale” è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1 del medesimo decreto. In particolare, dovranno essere rispettati:

- 10.1. le procedure di verifica sui rifiuti in ingresso devono essere conformi all’Allegato 1, lett. b) del DM 127/24);
- 10.2. il processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore devono essere conformi all’Allegato 1, lett. c) del DM 127/24);
- 10.3. il materiale recuperato, al fine di certificarne la cessazione di qualifica di rifiuto e la nuova qualifica di “aggregato recuperato” prodotto, entro il raggiungimento del lotto massimo, non superiore ai 3.000 mc, verrà sottoposto a seguenti controlli analitici:
 - Controlli sull’aggregato recuperato [Punto d.1 - Tabella 2 dell’Allegato 1 all’Art. 3 del DM 127/2024] – con la verifica, per gli analiti ivi individuati, del rispetto delle concentrazioni limite in base agli utilizzi definiti alla colonna pertinente;
 - Test di cessione sull’aggregato recuperato [Punto d.2 - Tabella 3 dell’Allegato 1 all’Art. 3 del DM 127/2024] – con la verifica, per gli analiti ivi individuati, del rispetto dei valori limite espressi in soluzione [mg/l o microgrammi/l].
 - tutti gli aggregati recuperati destinati ad essere commercializzati devono essere provvisti di certificazione/marcatura CE secondo quanto previsto dalle norme tecniche di riferimento di cui alla Tabella 4 dell’Allegato 1 al DM 127/24);
- 10.4. ciascun lotto di “aggregato recuperato”, al termine delle verifiche dei criteri che ne decretano la cessazione della qualifica di rifiuto, dovrà essere accompagnato da una Dichiarazione di conformità (il cui modello dev’essere conforme all’Allegato 3 del DM 127/2024); ciascuna Dichiarazione di Conformità dovrà riportare uno o più degli scopi specifici di utilizzabilità cui è destinato il singolo lotto, fra quelli indicati nell’Allegato 2 (art.4) del DM 127/2024;
- 10.5. dovranno comunque essere rispettate le tempistiche e modalità di prelievo e detenzione dei campioni di aggregato recuperato prodotto, nonché le modalità di conservazione e trasmissione delle Dichiarazioni di Conformità ad Arpae, come definite nell’Art. 5 del DM 127/24; in particolare, salvo diversi aggiornamenti normativi:
 - 10.5.1. copia di ogni “Dichiarazione di conformità”, con le relative determinazioni analitiche allegare, dovrà essere conservata presso l’impianto/cantiere di produzione (durante ogni campagna di trattamento) o presso la propria sede legale, e messa a disposizione degli Organi di controllo che la richiedano per tutta la durata del cantiere in caso di ispezioni e, al termine della campagna, dovrà essere mantenuta per almeno 5 anni presso la sede legale dell’azienda;
 - 10.5.2. la “Dichiarazione di conformità”, dovrà essere trasmessa all’ A.r.p.a. territorialmente competente, nonché all’Autorità territorialmente competente alla valutazione della Comunicazione di campagna, anche in formato elettronico, entro 6 mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato;
- 10.6. la Ditta dovrà attenersi ai contenuti della relazione tecnica “4_4_rel 208_sicim spa-signed”, in particolare ai capitoli 5-6-7-8-9-13, descrittivi del sistema di gestione, acquisito agli atti di Arpae SAC Parma PG/2024/PG204253 del 12/11/2024), che è stato giudicato conforme all’art.6 del Decreto ministeriale (MASE) DM 127/2024; ogni successiva revisione e miglioramento del “sistema di gestione ambientale” o delle sue procedure o Istruzioni Operative, dovrà essere sottoposta ad apposita sessione di formazione del personale addetto e trasmessa all’autorità competente (Arpae Parma) entro 30 giorni dalle modifiche;

- 10.7. i diversi lotti di rifiuti lavorati, ma in attesa degli esiti analitici e della predisposizione della Dichiarazione di Conformità, dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a “rifiuti lavorati in attesa di analisi” e mantenuti distinti tra loro, con idonee delimitazioni, in modo che i singoli lotti di produzione non siano miscelati, nonché dagli “aggregati recuperati” (“End of Waste”) e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione;
- 10.8. i diversi lotti di materiali “aggregati recuperati” prodotti (“End of Waste”) detenuti in stoccaggio, devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con idonea cartellonistica, riportanti il numero del lotto contenuto nella relativa Dichiarazione di Conformità;
- 10.9. tali lotti potranno rappresentare la produzione di un periodo di una settimana (frequenza minima) e dovranno comunque avere estensione massima pari a 3.000 mc. Nel caso l'impianto produttivo operi in modo discontinuo nel tempo, l'arco temporale di una settimana indicato nella Circolare Ministeriale sarà calcolato sommando le diverse giornate lavorative fino al raggiungimento di sette giorni lavorativi;
- 10.10. per ogni singola campagna di trattamento la caratterizzazione deve essere effettuata per lotti di volume massimo pari a 3.000 mc/cad. di materiale trattato proveniente da una singola campagna di trattamento di inerti (è ammesso un unico lotto se il quantitativo in gioco nella singola campagna fosse inferiore a 3.000 mc);
- 10.11. in conseguenza ad eventuali revisioni del testo del succitato DM 127/2024 da parte del Ministero competente, il Gestore dovrà attuare le eventuali modifiche impiantistiche e gestionali nei tempi previsti dall'aggiornamento normativo;
- 10.12. il rifiuto avente codice EER 170504 “terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503” non potrà provenire da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica o da rifiuti interrati;
11. ai sensi dell'art. 184-ter, comma 5-bis del D.Lgs. 152/06 s.m.i. la persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati (Regolamento (CE) n. 1907/2006 e s.m.i. “REACH”). Le condizioni di cui all'art. 184-ter, comma 1 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto;
12. l'impianto deve mantenere sempre efficiente il dispositivo di abbattimento delle polveri ad umido con acqua nebulizzata, tale da ridurre al minimo le emissioni diffuse derivanti dalle fasi di lavorazione. L'abbattimento delle polveri deve essere effettuato in modo da garantire, lungo tutto il ciclo di lavorazione, il massimo contenimento delle emissioni diffuse;
13. come richiesto da AUSL in Conferenza di servizi, si prescrive:
 - 13.1. l'utilizzo di acqua clorata per la nebulizzazione, al fine di prevenire il rischio legionellosi;
 - 13.2. l'impianto di frantumazione dovrà essere dotato di accorgimenti tecnici (es. ugelli di umidificazione) al fine di contenere gli effluenti polverosi emessi durante le fasi di frantumazione e vagliatura (se presente);
 - 13.3. si sottolinea inoltre l'importanza di evitare ristagni d'acqua come indicato nelle varie Ordinanze Comunali relative alla prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori;

- 13.4. durante la fase di scarico nella tramoggia dovrà essere assicurata una adeguata altezza di caduta, al fine di limitare la formazione di polveri e rumore;
- 13.5. dovranno essere rispettate le norme di prevenzione con particolare riferimento al D.Lgs. 257/2006 (protezione dei lavoratori ai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto) e s.m.i., alla L.R.15/2001, alle DGR45/02, DGR 673/04 della Reg. Emilia-Romagna (impatto acustico), D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (sicurezza negli ambienti di lavoro; polveri);
- 13.6. la Ditta dovrà installare un anemometro al fine di poter determinare la velocità del vento al momento delle lavorazioni e di sospendere le stesse quando la velocità superi i 5 m/sec;
- 13.7. dovranno essere messi a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale necessari a tutelare la loro salute ed incolumità a fronte di rischi non altrimenti eliminabili in particolare per quanto riguarda il rischio di danni da rumore ed il rischio dovuto alle polveri;
14. l'impianto non deve produrre alcun effluente liquido e pertanto l'acqua nebulizzata deve essere immessa in misura tale che venga completamente assorbita dalle polveri. Nel caso in cui si dovessero produrre i suddetti effluenti, si prescrive l'allestimento di idonei sistemi di contenimento e/o gestione. Gli eventuali effluenti dovranno essere successivamente smaltiti o comunque gestiti a norma di legge;
15. le acque di dilavamento dell'area di cantiere dovranno essere gestite in conformità alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
16. per quanto riguarda l'impatto acustico, l'impianto in oggetto dovrà rispettare i limiti di emissioni sonore previsti per la zona ove ricade il sito oggetto delle singole campagne di attività; in caso di superamento dei limiti di zonizzazione acustica comunale dovrà essere richiesta apposita domanda in deroga al Comune territorialmente competente;
17. le attività di trattamento dovranno eseguirsi esclusivamente in aree interne al cantiere di produzione e/o di deposito dei rifiuti e/o presso aree adibite ad attività industriali e artigianali in cui il rifiuto è prodotto e/o stoccato. Tali aree dovranno essere adeguate alle fasi di trattamento e recupero. Nel caso l'attività si svolga all'interno di cantieri di titolarità di terzi, è dato l'obbligo del coordinamento tra i datori di lavoro ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
18. in occasione di ogni singola campagna si dovrà indicare in apposita planimetria la presenza di recettori limitrofi specificando in particolare quelli sensibili; in fase di utilizzo, l'impianto deve essere ubicato ad opportuna distanza da abitazioni ed altri ricettori sensibili;
19. dovranno comunque essere messe in opera le misure tecniche atte a contenere la rumorosità e la formazione di polveri;
20. presso i singoli cantieri SICIM dovrà essere a disposizione un kit ambientale anti-sversamento al fine di prevenire possibili eventi accidentali, ad esempio generati da rotture di parti di mezzi d'opera e di veicoli contenenti olio, olio idraulico o idrocarburi, parti di serbatoi contenenti liquidi pericolosi per l'ambiente;
21. in caso di lavaggio del mezzo, se non effettuato in appositi centri, lo scarico originato dovrà rispettare le specifiche norme di cui al D.Lgs.152/2006 e s.m.i., Parte Terza;
22. l'integrazione/sostituzione dei mezzi sopra identificati è vincolata all'acquisizione di specifica modifica all'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/2006;
23. per lo svolgimento delle singole campagne di attività aventi durata inferiore a 90 giorni, la ditta, almeno 20 giorni prima dell'installazione dell'impianto, è obbligata a inviare Comunicazione all'Ente competente nel cui territorio dove si trova il sito prescelto, allegando la presente autorizzazione e le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività e quant'altro di seguito elencato:

- data di inizio e la durata della campagna di attività;
 - indicazione delle generalità relative alla Ditta committente dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
 - la specifica dei rifiuti da recuperare, con l'indicazione della classificazione, delle caratteristiche e della relativa codifica, nonché della quantità dei rifiuti oggetto dell'attività e l'indicazione della proprietà ed effettiva destinazione del materiale prodotto;
 - la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, con allegata una planimetria dello stesso riportante l'esatta ubicazione dell'impianto ed i confini dell'area prescelta ed un preciso layout di cantiere comprensivo di zona d'accesso della pala, zone di accumulo, zone di sosta automezzi in modi da evitare il pericolo di investimento dei lavoratori. Deve essere fornita anche l'ubicazione dell'area su base cartografica CRT scala 1:5.000 / 1:10.000;
 - relazione sul sistema di approvvigionamento idrico;
 - ottemperanza delle prescrizioni stabilite dalla presente autorizzazione in materia di emissioni in atmosfera (ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Parte Quinta);
 - attestato di presentazione del documento di valutazione di impatto acustico al Comune territorialmente competente, attestante il rispetto dei limiti normativi o eventuale relativa richiesta di deroga;
 - iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art.208, comma 15 del D.Lgs.152/2006 Parte Quarta, fatti salvi gli orientamenti applicativi della normativa vigente, nelle more della definizione completa delle procedure relative alla suddetta iscrizione;
 - tutte le attrezzature costituenti l'impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie; sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte degli organi di controllo nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alle operazioni di recupero rifiuti;
24. per ogni campagna che comporti il recupero di un quantitativo di rifiuti superiore a 10 tonnellate/giorno, ed abbia durata superiore a 90 giorni, dovrà essere inoltrata all'Ente territorialmente competente un'istanza di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening). Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di screening qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno;
25. nell'area in cui è ubicato l'impianto deve essere garantito l'immediato ingresso del personale di vigilanza delle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazioni preventive e devono essere fattibili tutte le operazioni di prelievo. Deve, inoltre, essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico;
26. presso la sede operativa della Ditta devono essere riportati, su di un apposito registro di gestione, i dati essenziali di ogni campagna di trattamento:
- ragione sociale del committente;
 - ubicazione del cantiere;
 - data inizio e termine della campagna;
 - estremi dei documenti comprovanti la non pericolosità dei rifiuti (da tenere in allegato);
 - estremi nulla osta ex art. 208 comma 15 del D.Lgs.152/2006;
 - tipologia (codici E.E.R.) e quantitativi dei rifiuti trattati;
 - tipologia e quantitativi dei materiali prodotti ("end of waste");

- esito test di cessione dei materiali prodotti (laddove richiesto dalla norma);
 - Dichiarazione di conformità ai requisiti imposti dalla normativa di prodotto pertinente per gli usi specifici consentiti, ai sensi del DM 127/2024 e ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3, lett. e);
27. tutte le operazioni di trattamento e carico/scarico dei rifiuti dovranno essere registrate secondo quanto previsto dall'art. 188-bis (RENTRI) e dall'art. 190 (registro cronologico di carico e scarico) del D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta, nonché sono soggette alla dichiarazione annuale MUD;
28. i registri devono essere detenuti presso il cantiere ove avviene il trattamento, ultimata la campagna, essi saranno tenuti presso la sede amministrativa della ditta;
29. tutti i rifiuti prodotti, di risulta dalle operazioni di trattamento svolte nell'ambito delle campagne di trattamento dei rifiuti, dovranno essere separati dai rifiuti autorizzati da trattare e, prima del successivo avvio a smaltimento o recupero presso impianti terzi autorizzati, dovranno essere stoccati in condizioni di massima sicurezza, nel pieno rispetto di tutte le indicazioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Parte Quarta; in particolare per gli *“Stoccaggi di rifiuti prodotti all'esito del trattamento, in attesa o già sottoposti all'eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni finali”* si richiamano le modalità di deposito, i criteri operativi e gestionali previsti dalla Circolare ministeriale prot. 1121 del 21 gennaio 2019 recante *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”* ai paragrafi 5 e 6:
- 29.1. dovranno essere individuate in planimetria e rispettate le aree di ubicazione dedicate a detti rifiuti;
- 29.2. le aree di stoccaggio dovranno essere pavimentate, ovvero impermeabili laddove le caratteristiche del rifiuto lo richiedano, con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta, laddove l'area risulti dotata di copertura; in caso di stoccaggi all'aperto, le pendenze delle relative superfici dovranno essere trattate prima del successivo scarico (es.convogliate ad apposita rete di raccolta delle acque meteoriche, con separazione delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento, al pari delle acque di dilavamento delle aree di messa in riserva);
- 29.3. inoltre si prescrivono i seguenti limiti temporali e quantitativi massimi di giacenza, secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità presenti; quando il quantitativo di rifiuti in giacenza raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi; in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, la permanenza del rifiuto non può avere durata superiore ad un anno;
- 29.4. per assicurare lo svolgimento delle attività in sicurezza, i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 29.5. il punto di accumulo dei rifiuti derivanti dal trattamento, dovrà essere distinto rispetto a quello dei rifiuti ritirati;
- 29.6. l'altezza massima dei cumuli di rifiuti sciolti, nel rispetto della Circolare ministeriale MATTM n.1121 del 21/01/2019 e in applicazione di quanto prescritto nel merito dal DM Interno 26 luglio 2022 per la prevenzione incendi negli impianti di stoccaggio rifiuti, dovrà essere non superiore a 4 metri, compatibilmente con la sicurezza e la stabilità dei cumuli stessi, nonché con la capacità gestionale del singolo impianto;
- 29.7. in tutte le aree di stoccaggio, a seguito di valutazione del rischio di incendio, dovranno essere adottate le misure di prevenzione e di protezione necessarie, individuate dal datore di lavoro in conformità alle disposizioni vigenti e in ottemperanza ad eventuali prescrizioni impartite dal

Comando prov.le dei VV.F. territorialmente competente, anche in applicazione di quanto prescritto nel merito dal DM Interno 26 luglio 2022;

30. la ditta titolare dell'autorizzazione è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
31. la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente all'impianto ed ai rifiuti sopra elencati;
32. deve essere comunicata tempestivamente ad Arpae SAC di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto, del responsabile Legale, nonché ogni eventuale modifica societaria;
33. considerato il tipo di attività svolta si ritiene importante, per una analisi e valutazione puntuale dell'impatto acustico e odorigeno indotto, che venga richiesto agli Enti competenti nei comuni territorialmente interessati dalle singole campagne una analisi specifica da cui potranno discendere ulteriori specifiche indicazioni/prescrizioni;
34. qualora presso la ditta in oggetto siano esercitate attività elencate nell'Allegato I del DPR 151/11 dovranno essere avviate per esse le procedure previste dallo stesso DPR;

il presente atto è soggetto e subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale e di tutela, igienico sanitaria e dei lavoratori;

Per la matrice emissioni in atmosfera:

il presente è reso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Per le emissioni in atmosfera per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

- "Motore a gasolio" con potenzialità pari a 168 kW a servizio del Frantoio RUBBLE MASTER RM90GO n. matricola RM90GO!01-273; Matricola interna SICIM: FM007;
- "Motore a gasolio" con potenzialità pari a 328 kW a servizio del Frantoio LAURINI HAMMER 2.0 n. matricola 101505KZ26; Matricola interna SICIM: FM005;
- "Motore a gasolio" con potenzialità pari a 168 kW a servizio dell' Impianto di vagliatura SCAIP SPD 160 EVO n. matricola PM-171; Matricola interna SICIM: VM021;
- "Motore a gasolio" con potenzialità pari a 105 kW a servizio dell'Impianto di vagliatura LAURINI VULCANO n. matricola 110001AV08; Matricola interna SICIM: V05;

Materiale particolare	130	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4.000	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio (espressi come CO)	650	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa		

subordinando specificatamente l'attività di "trattamento rifiuti inerti per il successivo riutilizzo (R5)" svolta con il mezzo mobile in oggetto in campagne esterne, oltre che al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 3), 4), 5), 14), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

Il Gestore dovrà mantenere la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Prima delle operazioni di frantumazione/vagliatura si dovrà procedere all'effettuazione di bagnatura del materiale sottoposto alle operazioni di trattamento meccanico, con idonea taratura dei sistemi di nebulizzazione dell'acqua, in modo tale da consentire l'assorbimento della stessa evitando l'insorgenza di fenomeni di ruscellamento.

EMISSIONI DIFFUSE

al fine di evitare emissioni diffuse e dispersioni polverulente durante le lavorazioni si dovranno adottare i seguenti sistemi:

- il materiale lavorato dovrà essere mantenuto, compatibilmente con le esigenze lavorative, costantemente umido al fine di limitare polverosità nella fase di stoccaggio e di movimentazione;
- l'umidificazione dovrà essere garantita da sistemi di nebulizzazione o irrigazione (anche automatici e/o temporizzati);
- dovranno essere adottati idonei accorgimenti tecnici e/o organizzativi al fine di limitare la formazione di polveri diffuse e dovranno essere mantenute idonee altezze di caduta;
- i mezzi di trasporto inerti devono essere dotati di coperture/telonature;
- i mezzi in sosta in attesa di carico dovranno essere a motore spento compatibilmente con la sicurezza dei lavoratori e/o con le necessità operative di carico;
- all'interno delle aree di cantiere i mezzi di trasporto dovranno circolare alla più bassa velocità possibile al fine di evitare fenomeni di risospensione di polveri;
- dovrà essere prevista la sospensione dei lavori durante le giornate ventose e si dovrà prevedere si dovrà provvedere alla realizzazione di apposite misure di protezione superficiale delle aree destinate ad ospitare i cumuli di rifiuti inerti tramite teli plastici adeguatamente ancorati a terra. La ripresa dell'attività potrà essere ripristinata solamente con il successivo miglioramento delle condizioni.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
----------------------	------------------

<p>Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento</p>	<p>UNI EN 15259:2008</p>
<p>Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione</p>	<p>UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)</p>
<p>Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO₂</p>	<p>UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)</p>
<p>Monossido di Carbonio (CO)</p>	<p>UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)</p>
<p>Polveri Totali (PTS) o materiale particolato</p>	<p>UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m³)</p>
<p>(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.</p>	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque

tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

Per la matrice scarichi:

per quanto riguarda gli scarichi idrici, preso atto che l'attività di recupero non comporta l'attivazione di scarichi industriali e/o domestici, qualora nel cantiere si generino acque reflue meteoriche di prima pioggia e/o reflue di dilavamento queste dovranno essere **gestite e/o autorizzate** ai sensi della normativa regionale di settore vigente nel sito in cui si svolgeranno in occasione di ogni singola campagna, a fronte di specifica Comunicazione.

DI INVIARE:

la presente Autorizzazione alla società "SICIM S.p.a.", al Comune di Busseto, ad AUSL S.I.S.P. - Distretto di Fidenza e ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, per quanto di competenza;

DI STABILIRE CHE:

- Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- sono fatti salvi i diritti di terzi;

- la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.;
- l'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli;
- il presente atto si compone dei seguenti allegati:
 1. Verbale della Conferenza di Servizi;
 2. Relazione Tecnica di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma.

Sinadoc: 37800/2024

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Conferenza di Servizi decisoria

ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., in forma simultanea e modalità sincrona (art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i.)

Oggetto: Procedimento di nuova Autorizzazione unica alla gestione di impianto di recupero rifiuti tramite mezzo mobile, di cui all'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta

Ditta: SICIM S.p.a. - sede legale in Comune di Busseto, Via ConsolatICO superiore n.96/98 – 43011 (PR)

Verbale seduta del 7 gennaio 2025

Oggi martedì 7 gennaio 2025, presso la sede di Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, si è tenuta in modalità di videoconferenza la Conferenza di Servizi (in seguito CdS) relativa alla procedura di cui all'oggetto, convocata con nota prot. Arpae PG/2024/219091 del 03/12/2024, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i..

Alla seduta sono stati convocati:

Ente / Ditta
SICIM S.p.a.
Comune di Busseto
AUSL Distretto di Fidenza
Arpae – Area Prevenzione ambientale Ovest - sede di Parma

Alla seduta sono presenti:

Ente / Ditta	Nome e Cognome
Arpae - SAC di Parma - Area Prevenzione ambientale Ovest, sede di Parma, Servizio Territoriale (Arpae APAO-ST)	Giovanni Maria Simonetti, Alessandra Arenga Giovanni Saglia
Comune di Busseto	Mariolina Gnappi
AUSL Distretto di Fidenza - SISP	Paolo Saccani
SICIM S.p.a.	Silvia Migliorati e Antonino Barresi, <i>accompagnata dai consulenti</i> Jonathan Meneghello, Andrea Testa

La seduta ha inizio alle ore 10:00.

Arpae SAC introduce la seduta premettendo che l'istanza in oggetto, acquisita al prot. Arpae n. PG/2024/204253 in data 12/11/2024, e completata con la documentazione pervenuta in data 21/11/2024 (prot. PG/2024/210874), riguarda la richiesta di rilascio di nuova Autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi (inerti e terre e rocce da scavo) tramite mezzo mobile, di cui all'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il cui sito di ricovero sarà in Via ConsolatICO superiore n.96/98 in Comune di Busseto (sede della Società SICIM S.p.a.).

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Si dà la parola alla Ditta per una breve descrizione dell'istanza, dopodiché si lascerà la parola agli Enti per le proprie valutazioni di merito.

SICIM S.p.a. spiega che la propria attività consiste nella realizzazione di gasdotti su tutto il territorio nazionale.

Nello specifico, gli scenari che si richiede di autorizzare sono i seguenti:

1. recupero di "aggregati recuperati" (già acquistati come End of Waste da produttori autorizzati) che vengono normalmente impiegati per la realizzazione di piazzali e strade, spesso di dimensioni considerevoli, all'interno delle aree di cantiere e destinati al transito dei mezzi e/o all'allestimento di aree di cantiere per l'esecuzione di opere speciali strettamente connesse all'ambito dei gasdotti, (es. microtunnel, trivellazione, T.O.C., direct pipe). In fase di dismissione delle succitate aree di cantiere, tali materiali verranno sottoposti ad operazioni di vagliatura e ricertificati secondo i disposti del vigente DM 28 Giugno 2024, n.127, avendo in questo modo la possibilità di essere nuovamente impiegati in altri siti di cantiere senza la necessità di acquistare altri aggregati recuperati, in un'ottica di massimizzazione dell'efficienza ambientale e della contestuale riduzione della produzione dei rifiuti, e considerata inoltre la difficoltà riscontrata recentemente nell'acquisizione di questi materiali;
2. recupero di rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalla demolizione di fabbricati nell'ambito delle attività di cantiere in cui l'impresa si trova ad operare, mediante operazioni di frantumazione e vagliatura, ove necessario;
3. recupero di Terre e Rocce da Scavo generatesi nell'ambito delle proprie attività di cantiere mediante operazioni di vagliatura in presenza di materiale da riporto, al fine di poter separare la frazione recuperabile da quella non recuperabile.

Arpae APAO-ST

la Ditta valuti attentamente la potenzialità annua di trattamento complessiva che si chiede di autorizzare (160.000 t/anno), con riferimento in particolare al trattamento degli "aggregati recuperati" impiegati per la realizzazione di piazzali e strade all'interno delle aree di cantiere, spesso, come affermato anche dalla Ditta, di dimensioni considerevoli.

SICIM S.p.a.

afferma che tali quantitativi siano già stati attentamente valutati e saranno strettamente monitorati durante lo svolgimento delle attività lavorative.

Arpae APAO-ST

per quanto riguarda l'impatto acustico, esso dovrà essere valutato per ciascuna campagna di attività, considerando di volta in volta la posizione del cantiere e dunque l'eventuale presenza di recettori sensibili; in caso di superamento dei limiti acustici dovrà essere presentata apposita istanza di deroga al Comune competente. Saranno poi inserite nell'Autorizzazione le prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera, prendendo atto che si tratta di emissioni scarsamente rilevanti, mentre per quanto riguarda il trattamento e la gestione dei rifiuti si rimanda a quanto prescritto dal DM 127/2024, e al RENTRI per quanto concerne la gestione del Registro cronologico di carico/scarico.

Si presti poi attenzione all'eventuale rinvenimento di materiali contenenti amianto, durante le operazioni di demolizione dei piazzali.

Arpae SAC

si dà la parola al Comune e all'AUSL per le valutazioni di competenza

Comune di Busseto

in merito al sito di ricovero del mezzo mobile, si rileva che esso ricade all'interno di area a destinazione produttiva, urbanisticamente compatibile, pertanto, per quanto di competenza, non vi sono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione. Valutazioni sito-specifiche potranno essere effettuate in occasione di eventuali campagne di attività svolte nel territorio comunale.

AUSL - Distretto di Fidenza

anche per quanto di competenza non vi sono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione, nella quale saranno inserite le prescrizioni generiche relative al contenimento delle emissioni acustiche e di emissioni diffuse (polveri):

- si ricorda la necessità di clorare l'acqua utilizzata per la nebulizzazione al fine di prevenire il rischio legionella;
- l'impianto di frantumazione dovrà essere dotato di accorgimenti tecnici (es. ugelli di umidificazione) al fine di contenere gli effluenti polverosi emessi durante le fasi di frantumazione e vagliatura (se presente);
- si sottolinea inoltre l'importanza di evitare ristagni d'acqua come indicato nelle varie Ordinanze Comunali relative alla prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori.
- durante la fase di scarico nella tramoggia dovrà essere assicurata una adeguata altezza di caduta, al fine di limitare la formazione di polveri e rumore.
- Si ricorda inoltre che dovranno essere rispettate:
 - le norme di prevenzione con particolare riferimento al D.Lgs. 257/2006 (protezione dei lavoratori ai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto) e s.m.i., alla L.R.15/2001, alle DGR45/02, DGR 673/04 della Reg. Emilia-Romagna (impatto acustico), D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (sicurezza negli ambienti di lavoro; polveri);
 - la Ditta dovrà installare un anemometro al fine di poter determinare la velocità del vento al momento delle lavorazioni e di sospendere le stesse quando la velocità superi i 5m/sec;
 - dovranno essere messi a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale necessari a tutelare la loro salute ed incolumità a fronte di rischi non altrimenti eliminabili in particolare per quanto riguarda il rischio di danni da rumore ed il rischio dovuto alle polveri.

Ulteriori valutazioni specifiche saranno poi effettuate di volta in volta in relazione alla specifica campagna di attività, dalle autorità, anche sanitarie, territorialmente competenti.

Arpae SAC

con riferimento al trattamento che la Ditta intende svolgere sugli "aggregati recuperati" già impiegati per la realizzazione di piazzali e strade nelle aree di cantiere, e da questi rimossi, che saranno successivamente riprocessati, verificati e ricertificati ai sensi del DM 127/2024, si precisa che a seguito della demolizione di detti piazzali, i materiali ottenuti andranno considerati come rifiuti, registrati nel registro di c/s come tali, e potranno ottenere la qualifica di *End of Waste* solo a valle del trattamento che sarà effettuato dalla Ditta ai sensi del DM 28 Giugno 2024, n.127.

SICIM S.p.a.

la Ditta è consapevole di detta distinzione.

Si chiede, in relazione alla presentazione della specifica Comunicazione che dovrà essere trasmessa per le singole campagne di attività, se sia possibile, in presenza di diversi cantieri da dover avviare a pochi km di

distanza l'uno dall'altro, presentare un'unica Comunicazione relativa all'attivazione di diversi cantieri, o se occorre invece presentare istanze distinte. In alternativa, si chiede se sia possibile raggruppare il materiale in un unico sito, piuttosto che attivare diverse campagne.

Arpae SAC

occorre che ogni Comunicazione di campagna di attività si riferisca specificamente al singolo cantiere, univocamente identificato in termini geografici, pertanto in caso di cantieri vicini ma aventi confini distinti e non coincidenti, occorrerà presentare istanze distinte per ciascun cantiere.

In merito alla possibilità, invece, di spostare il materiale da un sito all'altro, operando nel campo delle infrastrutture, la Ditta può fare riferimento all'art. 230 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, secondo il quale *"Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento."*

SICIM S.p.a.

chiede se sarà trasmessa comunicazione specifica in merito ai termini per la presentazione della fideiussione.

Arpae SAC

sarà prescritto nell'Autorizzazione Unica che la garanzia finanziaria, di importo pari alla tariffa forfettaria di 250.000,00 € (come definito dalla DGR 1991/2003 per il recupero di rifiuti inerti con mezzo mobile), dovrà essere presentata entro 180 giorni dal rilascio del provvedimento, ai fini dell'efficacia dello stesso.

Si chiede ad Arpae APAO-ST di predisporre la relazione tecnica su tutte le matrici coinvolte.

A fronte di quanto discusso, la Conferenza approva il rilascio dell'autorizzazione all'impiego del mezzo mobile in oggetto in campagne di recupero inerti, nel territorio nazionale, se esterne al sito di ricovero, alle condizioni e secondo le prescrizioni sopra menzionate.

La seduta si chiude alle ore 10.30.

Letto, firmato e sottoscritto

Ente / Ditta	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae SAC di Parma	Giovanni Maria Simonetti	<i>Giovanni Maria Simonetti</i>
Comune di Busseto	Mariolina Gnappi	
AUSL – Distretto di Fidenza	Paolo Sacconi	
SICIM S.p.a.	Jonathan Meneghello	

Rapporto di verifica

Nome file **Verbale CdS 7-1-25_SICIM mezzo mob_firma Meneghe.pdf.p7m**
Data di verifica **26/05/2025 07:15:33 UTC**
Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 MENEGHELLO JONATHAN	CN=InfoCamere Qualified Electr...	2	
	Appendice A		3	

Esito

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato CADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 26/05/25 9.15

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 23/05/2025 15:40:21 UTC

Validazione certificato eseguita tramite CRL

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://id.infocamere>

[.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf](https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf)

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: MENEGHELLO JONATHAN

Seriale: 1bfe36

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-MNGJTH85H18L570N

Autorità emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature

CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

0.4.0.194112.1.2,

1.3.76.14.1.1.30,CPS URI: <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>,

1.3.76.16.5,displayText: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)

digital identity, not usable to require other SPID digital identity,

1.3.76.16.6,displayText: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione

Agid N. 121/2019,

Validità: da 14/10/2022 08:25:13 UTC a 14/10/2025 00:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf>

Certificati delle autorità radice (CA)

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Seriale: 01

Organizzazione: InfoCamere S.C.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature

CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCamere S.C.p.A
.,C=IT

Validità: da 04/12/2019 09:49:37 UTC a 04/12/2035 10:49:37 UTC

Rapporto di verifica

Nome file **Verbale CdS 7-1-25_SICIM mezzo mob_firmato AUSL.p7m**

Data di verifica **23/05/2025 14:43:17 UTC**

Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 PAOLO SACCANI	CN=Actalis EU Qualified Certif...	2	
	Appendice A		3	

Esito

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato CADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 23/05/25 16.43

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 10/01/2025 11:29:44 UTC

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-it.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-en.pdf>

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: PAOLO SACCANI

Seriale: 573c2f0247092e9458d061649a184f91

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-SCCPLA67A11H720L

Autorità emittente: CN=Actalis EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service

Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-03358520967,O=Actalis S.p.A.,L=Ponte San Pietro,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

0.4.0.194112.1.2,

1.3.159.10.1.1,CPS URI: <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-cps.pdf>,

1.3.76.16.6,

Validità: da 30/11/2023 08:38:51 UTC a 30/11/2029 08:38:51 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (it) <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-it.pdf>

- (en) <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-en.pdf>

Certificati delle autorità radice (CA)

Actalis EU Qualified Certificates CA G1

Seriale: 4cd6406f031e430c

Organizzazione: Actalis S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=Actalis EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service

Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-03358520967,O=Actalis S.p.A.,L=Ponte San Pietro,C=IT

Validità: da 24/04/2017 13:18:38 UTC a 19/04/2037 13:18:38 UTC

Rapporto di verifica

Nome file **Verbale CdS 7-1-25_SICIM mezzo mob_firmato Comune.p7m**

Data di verifica **23/05/2025 14:46:44 UTC**

Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 MARIOLINA GNAPPI	CN=InfoCert Qualified Electron...	2	
	Appendice A		3	

Esito

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato CADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 23/05/25 16.46

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 10/01/2025 12:06:44 UTC

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: MARIOLINA GNAPPI

Seriale: 018e2382

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-GNPMLN70R56B293X

Autorità emittente: CN=InfoCert Qualified Electronic Signature CA

3,OID.2.5.4.97=VATIT-07945211006,OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCert S.p.A.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

0.4.0.194112.1.2,

1.3.76.36.1.1.61,CPS URI: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>,

1.3.76.16.6,displayText: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione

Agid N. 121/2019,

1.3.76.16.5,displayText: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)

digital identity, not usable to require other SPID digital identity,

Validità: da 09/03/2024 20:44:57 UTC a 09/03/2027 00:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Certificati delle autorità radice (CA)

InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3

Seriale: 01

Organizzazione: InfoCert S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=InfoCert Qualified Electronic Signature CA

3,OID.2.5.4.97=VATIT-07945211006,OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCert S.p.A.,C=IT

Validità: da 12/12/2016 16:34:43 UTC a 12/12/2032 17:34:43 UTC

Servizio Autorizzazioni Concessioni
Arpae - Parma
(posta interna)

Oggetto: Ditta: SICIM S.p.a. - sede legale in Comune di Busseto, Via ConsolatICO Superiore n.96/98 Part. IVA: 00143470342 Autorizzazione unica recupero rifiuti speciali non pericolosi tramite mezzo mobile (R5), ex art. 208 DLgs 152/06 smi. Relazione tecnica.

Con la presente si riscontra la richiesta di relazione tecnica di codesto Servizio relativa alla istanza di rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 208 Dlgs 152/06 smi per le operazioni di recupero trattamento tramite mezzo mobile (R5) inoltrata dalla ditta SICIM S.p.a. con sede legale in Busseto, Via ConsolatICO Superiore n.96/98 e acquisita da Arpae con protocollo PG/2024/204253 del 12/11/2024.

Vista la documentazione allegata alla prefata istanza, poi integrata in data 21/11/2024, protocollo Arpae PG/2024/210874 e quanto emerso dalla Conferenza dei Servizi decisoria del 07/01/2025, si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in parola, con le seguenti prescrizioni.

L'istanza di cui trattasi è relativa all'impiego di un impianto mobile, costituito da vagli e frantumatori, da utilizzarsi per il recupero dei rifiuti metrica di materiali stoccati presso cantieri propri, ove saranno svolte le campagne di recupero di rifiuti non pericolosi.

I mezzi saranno impiegati per svolgere un'attività di frantumazione e vagliatura riconducibili all'operazione di recupero R5 (Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006) "Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche".

Gli impianti di frantumazione sono costituiti da:

- N. 1 Frantoio RUBBLE MASTER RM90GO - motore diesel con potenza 194 kW a 1.800 giri/minuto;
- N. 1 Frantoio LAURINI HAMMER 2.0. - motore diesel con potenza 328 kW a 2.100 giri/minuto.

Gli impianti di vagliatura sono composti da:

- N. 1 Vaglio LAURINI SUPERSCREEN VULCANO - motore diesel con potenza 105 kW a 2.200 giri/minuto;
- N. 1 Vaglio SCAIP SPD – 160 EVO - motore diesel con potenza 168 kW a 2.100 giri/minuto;

Per quanto concerne gli impianti di vagliatura questi potranno essere eventualmente impiegati, oltre che singolarmente, anche opzionalmente in successione al frantumatore per particolari situazioni in cui risulti necessaria una più precisa e migliore vagliatura del



materiale precedentemente frantumato e privo delle frazioni non recuperabili.

Trattasi di mezzi semoventi ma che necessitano di un trasporto speciale per essere trasportati da una sede all'altra.

La potenzialità massima annua è indicata pari a 160.000 ton/anno.

Durante i periodi di inattività, ovvero quando non impegnato in attività di campagna, ed ogni qualvolta necessari di manutenzione, gli impianti saranno ricoverati presso la sede della Società SICIM S.P.A. ubicata in Busseto, Via ConsolatICO Superiore n. 96/98.

Visto il comma 15 dell'art. 208 Dlgs 152/06 smi, si esprime **parere favorevole** alla prefata istanza di rilascio dell'autorizzazione unica e si formulano le seguenti considerazioni in ordine alle singole matrici ambientali, da considerarsi quali prescrizioni e alle quali il gestore deve attenersi nell'esercizio della attività di trattamento di rifiuti inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione edili da scavo.

Tipologia di rifiuti speciali non pericolosi autorizzati per essere sottoposti a trattamento con l'impianto mobile

Tipologia - codice EER	caratteristiche rifiuto	PROCESSO DI RECUPERO D.M. 127/2024	caratteristiche materiali fine vita rifiuto
codici EER: - 17 01 01; - 17 01 02; - 17 01 03; - 17 01 07; - 17 03 02; - 17 05 04; - 17 05 08; - 17 09 04; - 01 04 08; - 01 04 09; - 12 01 17; - 20 03 01;	- attività di demolizione e costruzione; - terre e rocce da scavo generate nell'ambito dei cantieri per la costruzione dei gasdotti; - pietrisco derivato da massicciate ferroviarie; - Rifiuti che possono essere presenti presso le aree di cantiere, di origine inerte provenienti da attività di costruzione e demolizione, non prodotti dalle attività lavorative di SICIM, rivenuti non interrati presso le aree di pertinenza del cantiere.	Processo di lavorazione conforme al D.M. 127/2024 Allegato 1 Lettera c): fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse quali per esempio la macinazione, la vagliatura, la selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate. Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, si realizza tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi. [R5]	Aggregato recuperato prodotto ai sensi del D.M. 127/2024 per tutti gli scopi specifici previsti nell'Allegato 2 marcatura CE ai sensi del Reg. 305/2011/EU del Parlamento e del Consiglio del 09 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da costruzione – CPR) del prodotto recuperato da inerti da demolizione ai sensi della UNI EN 13242:2002+A1:2007

- 1 Potenzialità massima di trattamento oraria: 450 tonnellate, pari a circa 300 m³;
- 2 Potenzialità giornaliera di trattamento: 2.700 t/giorno;
- 3 **Potenzialità annua di trattamento: 160.000 tonnellate;**
- 4 Il Gestore dovrà preliminarmente, con un anticipo di almeno 20 giorni, inoltrare

- all'Ente territorialmente competente la comunicazione di esecuzione di una campagna di recupero ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 smi;
- 5 Dovrà essere prevista la verifica di assoggettabilità a VIA qualora sia previsto l'impiego dell'impianto mobile di cui trattasi in una campagna con durata superiore a 90 giorni;
 - 6 Per ogni campagna dovrà altresì essere valutato l'impatto acustico, con possibilità di inoltrare istanza di deroga ai limiti di emissione assoluti e/o differenziali indicati dalla zonizzazione acustica comunale;
 - 7 Le acque di dilavamento dell'area di cantiere dovranno essere gestite in conformità alla parte terza del DLgs 152/06 smi;
 - 8 Per quanto concerne i rifiuti speciali non pericolosi da sottoporre a recupero caratterizzati da voci del catalogo EER cosiddette "codici specchio", ossia le voci 17 01 07, 17 03 02 e 17 09 04, il Gestore dell'impianto mobile dovrà acquisire dal detentore, per ogni tipologia di rifiuto, un rapporto di prova che ne evidenzi la non pericolosità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 comma 4 D.M. 05/02/1998;
 - 9 I rifiuti oggetto del trattamento di recupero dovranno provenire da punti di deposito temporaneo o da attività di messa in riserva (R13) dove gli stessi dovranno essere distintamente separati dal detentore/produttore in funzione del loro codice EER già prima del loro recupero (R5);
 - 10 Preliminarmente all'avvio delle attività di recupero si dovrà procedere alla stesura di teli impermeabili sulle aree che verranno destinate ad ospitare i cumuli di rifiuti e dei materiali inerti (a monte e a valle dell'impianto mobile di trattamento).
 - 11 Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel DM 127/2024;
 - 12 Qualora il DM 127/2024 subisse modificazioni o fosse abrogato il Gestore dovrà adeguare le proprie procedure operative al nuovo dispositivo normativo nei tempi e nei modi contenuti nel nuovo Decreto;
 - 13 A valle dell'attività di recupero dovrà essere predisposto un settore di quarantena dove delimitare fisicamente il cumulo ottenuto, prelevando un campione rappresentativo del lotto di produzione. Andrà quindi verificata la conformità del materiale prelevato in relazione all'utilizzo, effettuando le prove stabilite dalle specifiche norme sopra citate al fine di predisporre la dichiarazione che ne certifica la rispondenza.
 - 14 Tali lotti dovranno avere un volume massimo pari a 3000 m³;
 - 15 Presso i singoli cantieri SICIM dovrà essere a disposizione un kit ambientale anti-versamento al fine di prevenire possibili eventi accidentali, ad esempio generati da rotture di parti di mezzi d'opera e di veicoli contenenti olio, olio idraulico o idrocarburi, parti di serbatoi contenenti liquidi pericolosi per l'ambiente.
 - 16 Dovrà, per ogni singolo cantiere, essere valutato l'impatto acustico sui ricettori più esposti; eventualmente potrà essere richiesta specifica autorizzazione in deroga al Sindaco del Comune territorialmente competente, ai sensi della Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995 smi.

17 Per quanto concerne le emissioni in atmosfera:

- sono presenti impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:
 - **"Motore a gasolio"** con potenzialità pari a 168 kW a servizio del Frantoio RUBBLE MASTER RM90GO n. matricola RM90GO!01-273; Matricola interna SICIM: FM007;
 - **"Motore a gasolio"** con potenzialità pari a 328 kW a servizio del Frantoio LAURINI HAMMER 2.0 n. matricola 101505KZ26; Matricola interna SICIM: FM005;
 - **"Motore a gasolio"** con potenzialità pari a 168 kW a servizio dell'Impianto di vagliatura SCAIP SPD 160 EVO n. matricola PM-171; Matricola interna SICIM: VM021;
 - **"Motore a gasolio"** con potenzialità pari a 105 kW a servizio dell'Impianto di vagliatura LAURINI VULCANO n. matricola 110001AV08; Matricola interna SICIM: V05;

Materiale particellare	130	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO _x)	4.000	mg/Nm ³
Ossido di carbonio (espressi come CO)	650	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa		

- Il Gestore dovrà mantenere la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.
- prima delle operazioni di frantumazione/vagliatura si dovrà procedere all'effettuazione di bagnatura del materiale sottoposto alle operazioni di trattamento meccanico, con idonea taratura dei sistemi di nebulizzazione dell'acqua, in modo tale da consentire l'assorbimento della stessa evitando l'insorgenza di fenomeni di ruscellamento.
- **EMISSIONI DIFFUSE:** al fine di evitare emissioni diffuse e dispersioni polverulente durante le lavorazioni si dovranno adottare i seguenti sistemi:
 - Il materiale lavorato dovrà essere mantenuto, compatibilmente con le esigenze lavorative, costantemente umido al fine di limitare polverosità nella fase di stoccaggio e di movimentazione;
 - L'umidificazione dovrà essere garantita da sistemi di nebulizzazione o irrigazione (anche automatici e/o temporizzati);
 - Dovranno essere adottati idonei accorgimenti tecnici e/o organizzativi

al fine di limitare la formazione di polveri diffuse e dovranno essere mantenute idonee altezze di caduta;

- I mezzi di trasporto inerti devono essere dotati di coperture/telonature;
- I mezzi in sosta in attesa di carico dovranno essere a motore spento compatibilmente con la sicurezza dei lavoratori e/o con le necessità operative di carico;
- All'interno delle aree di cantiere i mezzi di trasporto dovranno circolare alla più bassa velocità possibile al fine di evitare fenomeni di risospensione di polveri;
- Dovrà essere prevista la sospensione dei lavori durante le giornate ventose e si dovrà prevedere si dovrà provvedere alla realizzazione di apposite misure di protezione superficiale delle aree destinate ad ospitare i cumuli di rifiuti inerti tramite teli plastici adeguatamente ancorati a terra. La ripresa dell'attività potrà essere ripristinata solamente con il successivo miglioramento delle condizioni.

Distinti saluti.

Il Responsabile di funzione

Sede di Fidenza

Giovanni Saglia

Documento firmato digitalmente

Tecnico rifiuti: G.Saglia
Tecnico emissioni: C.Bazzini

Sinadoc n. 37800/2024

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.